

### 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

57° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CIRAMI  
indi del presidente ZECCHINO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

*(2666) Deputati DETOMAS ed altri: Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... Pag. 3, 7, 8

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ..... 8

BUCCIERO (AN) ..... 6

CALLEGARO (CDU) ..... 7

CARUSO Antonino (AN) ..... 8

PREIONI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) Pag. 7

ROSSI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) 7, 8

RUSSO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione ..... 5

*(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE ..... 9, 10, 12 e *passim*

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ..... 18, 14

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

## 57° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1997)

CIRAMI ( <i>CCD</i> ) . . . . .	Pag. 11, 12, 14	RUSO ( <i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i> ), relatore alla Commissione . . . . .	Pag. 15
GRECO ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	10, 11, 13 e <i>passim</i>	SALVATO ( <i>Rif. Com.-Progr.</i> ) . . . . .	12
MILIO ( <i>Misto</i> ) . . . . .	16	VALENTINO ( <i>AN</i> ) . . . . .	15
PREIONI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) . .	13, 14		
ROSSI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> )	17		

*I lavori hanno inizio alle ore 15,10.*

### **Presidenza del vice presidente CIRAMI**

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

*(2666) Deputati DETOMAS ed altri: Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2666.

Procediamo nell'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Rinnovo delle cariche sindacali)*

1. Coloro i quali siano membri di collegi sindacali di società o facciano parte di organi di controllo contabile di enti, essendo iscritti o avendo acquisito il diritto di essere iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri o dei periti commerciali, possono essere nuovamente nominati per un successivo triennio nel caso in cui i detti collegi o organi siano rinnovati con deliberazioni assunte prima della data fissata per l'esame di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1997, n.132».

1.0.2

BUCCIERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Coloro che ai sensi della legge 13 maggio 1997, n.132 hanno titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame di cui alla medesima legge ed hanno tempestivamente presentato la domanda di esonero dall'esame ovvero hanno presentato o presentano entro il termine prescritto la domanda di iscrizione nel registro previste rispettivamente dall'articolo 1, comma 7, e dall'articolo 13 della legge suddetta, se fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile possono essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, ancorchè non ancora iscritti nel registro, purchè il rinnovo avvenga prima che sia completato il procedimento di esonero dall'esame ovvero il procedimento di iscrizione nel registro conseguenti alle domande sopra indicate. Essi decadono dalla carica se, all'esito di detti procedimenti, non conseguono l'esonero dall'esame ovvero l'iscrizione nel registro dei revisori contabili».

1.0.3

RUSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 13 della legge 13 maggio 1997, n.132 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali e facciano parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti, possono essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili, purchè il rinnovo avvenga anteriormente all'esame di cui all'articolo 1.

3. Gli interessati debbono presentare entro sessanta giorni dal termine previsto dal comma 6 dell'articolo 4, certificazione rilasciata dal presidente della commissione attestante l'avvenuto esonero dall'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalla carica.”».

1.0.4

CALLEGARO, GRECO

Ricordo altresì che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*All'emendamento 1.0.2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. In attesa della conclusione della sessione d'esame e conseguente formazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 13 maggio 1997, n. 132, coloro che hanno diritto all'esonero totale dall'esame, secondo l'articolo 6, comma 2 della stessa legge, sono autorizzati a produrre una dichiarazione sostitutiva sottoscritta ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti il possesso dei requisiti per essere iscritti nell'albo dei revisori contabili, al fine di assumere nuovi incarichi. In caso di dichiarazioni false o mendaci si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

1.0.2/1

ROSSI, GASPERINI, MORO

*All'emendamento 1.0.4, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. In attesa della conclusione della sessione d'esame e conseguente formazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 13 maggio 1997, n. 132, coloro che hanno diritto all'esonero totale dall'esame, secondo l'articolo 6, comma 2 della stessa legge, sono autorizzati a produrre una dichiarazione sostitutiva sottoscritta ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti il possesso dei requisiti per essere iscritti nell'albo dei revisori contabili, al fine di assumere nuovi incarichi. In caso di dichiarazioni false o mendaci si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

1.0.4/1

ROSSI, GASPERINI, MORO

*All'emendamento 1.0.3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. In attesa della conclusione della sessione d'esame e conseguente formazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 13 maggio 1997, n. 132, coloro che hanno diritto all'esonero totale dall'esame, secondo l'articolo 6, comma 2 della stessa legge, sono autorizzati a produrre una dichiarazione sostitutiva sottoscritta ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti il possesso dei requisiti per essere iscritti nell'albo dei revisori contabili, al fine di assumere nuovi incarichi. In caso di dichiarazioni false o mendaci si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

1.0.3/1

ROSSI, GASPERINI, MORO

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo un nuovo testo dell'emendamento 1.0.3 che raccoglie in sostanza il con-

tenuto degli emendamenti 1.0.2 e 1.0.4 presentati rispettivamente dai colleghi Bucciero e Callegaro. Il testo che propongo è il seguente:

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

Coloro che fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile, se hanno titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1997, n. 132, possono essere nuovamente nominati per un successivo triennio nel caso in cui detti collegi od organi siano rinnovati con deliberazioni assunte prima della data fissata per l'esame predetto. Essi decadono dalla carica se, all'esito dei procedimenti previsti dalla legge 13 maggio 1997, n. 132 per l'esonero dall'esame e l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, non conseguono l'iscrizione in detto registro».

1.0.3 (Nuovo testo)

RUSSO

La prima parte di questo emendamento riprende sostanzialmente l'emendamento Caruso, pure estendendo la disposizione ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge n. 132 del 1997. Si tratta infatti di coloro che hanno titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame.

I subemendamenti presentati dai senatori Rossi, Gasperini e Moro mi sembra che mirino sostanzialmente allo stesso risultato, laddove stabiliscono «coloro che hanno diritto all'esonero totale dall'esame (...) sono autorizzati a produrre una dichiarazione sostitutiva (...), al fine di assumere nuovi incarichi». In sostanza il nostro emendamento stabilisce che coloro che ne hanno titolo possono ottenere una nuova nomina. Evidentemente al momento della nomina gli interessati produrranno una documentazione dalla quale risulterà che hanno titolo per la iscrizione nel registro.

D'altra parte mi sembra giusto prevedere che qualora non conseguano l'iscrizione nel registro decadano dalla carica: in quel caso risulterà che non ne avevano titolo. Quindi avremo una fase provvisoria nella quale, sulla base della dichiarazione dell'interessato che ne ha titolo, le società possono confermarlo per un successivo triennio nel collegio, salvo poi effettuare la verifica per l'esonero dall'esame e l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, che potrebbe comportare anche la decadenza dalla carica. Credo che su questa proposta la Commissione tutta possa convergere.

Ritengo altresì di poter concordare con il subemendamento 1.0.3/1, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori, anche se dovrebbe essere considerato inammissibile: in sostanza mi sembra che tenda a realizzare lo stesso risultato.

BUCCIERO. Concordo con il relatore e ritiro l'emendamento 1.0.2.

CALLEGARO. Anch'io concordo con il relatore e ritiro l'emendamento 1.0.4.

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi i subemendamenti riferiti agli emendamenti 1.0.2 e 1.0.4.

PREIONI. Signor Presidente, chiedo che nella seduta odierna vengano esaminati soltanto i disegni di legge che sono iscritti all'ordine del giorno in sede referente.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa sua richiesta; tuttavia la Commissione aveva già stabilito di terminare l'*iter* dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno in sede deliberante.

Proseguiamo quindi con l'esame del disegno di legge in titolo.

ROSSI. In merito a quanto detto dal relatore Russo desidero far presente che il subemendamento da me presentato consente di assumere incarichi anche a coloro che non avevano già una carica di sindaco, per cui la sua formulazione è maggiormente estesa. Faccio altresì presente la necessità di offrire a coloro che ne hanno diritto la possibilità di assumere questi incarichi: in effetti è solo per un caso che alcuni di essi ricoprivano già un incarico di revisore in un collegio sindacale ad una certa data: non si può oggi precludere ad altri questa possibilità, se ne hanno diritto. Non mi sembrerebbe giusto, dal momento che ne hanno i requisiti. Questo è il senso del mio emendamento: di consentire a coloro che ne hanno diritto di assumere anche nuovi incarichi.

CALLEGARO. Mi sembra che sia proprio questo il senso dell'emendamento Russo: non si esclude la possibilità per coloro che ne hanno diritto. Il problema si poneva per coloro che già hanno avuto un incarico nel collegio dei sindaci; è ovvio che per gli altri revisori l'iscrizione è possibile.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Effettivamente, se prevedessimo tale possibilità di norma prevederemmo qualcosa che non è presente nell'emendamento base: sarebbe un di più. Le nuove nomine sono regolate dalla norma, che stabilisce che possono essere nominati soltanto coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili; i soggetti in questione invece hanno titolo per essere iscritti ma non lo sono ancora.

Sono contrario a questo ampliamento perchè dobbiamo tenere presente che esiste una norma in tal senso per chi è iscritto nel registro dei revisori contabili ed estenderne l'applicazione a chi ritiene di averne titolo non è possibile. Un fatto è la conferma di un incarico già assunto che scade in questo periodo altro è l'assunzione di un incarico nuovo. Mi esprimo dunque in senso contrario sulla proposta modificativa.

ROSSI. Il fatto che un commercialista rivesta la carica di sindaco in quel momento è puramente casuale: può aver fatto parte di collegi sindacali in passato e attualmente non esserne più componente magari

per questioni di impegni di lavoro. Mi sembra veramente assurdo impedire l'assunzione di nuovi incarichi a chi aveva rivestito la carica di sindaco in passato. La possibilità di assumere nuovi incarichi deve essere estesa a tutti coloro che hanno diritto all'esonero totale dall'esame ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 132 del 1997.

CARUSO Antonino. Condivido la nuova formulazione dell'emendamento proposta dal relatore sia per quanto riguarda la prima parte che la seconda in relazione alla quale ritengo opportuno che i colleghi commissari riflettano sulla recente dizione dell'articolo 2401 del codice civile, secondo il quale in caso di decadenza di un sindaco non si determina la *prorogatio* del collegio sindacale ma occorre provvedere alla sostituzione ricorrendo ai supplenti o, qualora con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale, convocando l'assemblea per provvedere alla nomina; ciò comporta oneri sull'utenza sia dal punto di vista economico che da quello degli adempimenti e dunque proprio perciò la scelta dei sindaci deve essere ponderata. Il tutto, comunque, va considerato in relazione ad uno scenario che possiamo immaginare limitato sia per quanto riguarda la casistica che dal punto di vista temporale.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.3/1, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3 (Nuovo testo), presentato dal senatore Russo.

**È approvato.**

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**



### Presidenza del presidente ZECCHINO

*(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2724, sospesa nella seduta del 23 settembre scorso.

Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

premesso che:

è necessario, al fine di tutelare l'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, porre rimedio ai problemi di sicurezza che derivano dal numero elevato di traduzioni volte ad assicurare la presenza, in sede processuale, di detenuti coinvolti in deversi procedimenti;

la video-conferenza si dimostra uno strumento tecnico valido ad assicurare – come già avviene in altri Paesi – la partecipazione dei soggetti detenuti ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, alle udienze dinanzi ai tribunali competenti, permettendo di evitare i problemi che deriverebbero inevitabilmente dal cosiddetto “turismo giudiziario”;

considerato che:

il disegno di legge n. 2724 relativo alla “Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario” introduce la possibilità di utilizzare le attuali tecnologie video e audio per le videoconferenze nei confronti delle persone, ammesse in base alla legge, a programmi o misure di protezione, consentendo la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi;

gli strumenti tecnici con cui il disegno di legge si propone di risolvere tali problemi non sembrano così idonei ad assicurare il pieno rispetto delle garanzie costituzionali in materia di difesa, in quanto l'imputato in sede dibattimentale subirebbe lesioni al proprio diritto di difesa se non fosse assistito anche nella sede in cui verrà escusso il teste o l'imputato di reato connesso,

impegna il Governo:

ad assumersi l'onere di sostenere le spese dell'attività professionale, ritenuto che l'imputato non può essere gravato dell'onere di dover pagare più di un difensore limitatamente all'attività svolta nel luogo in cui viene escusso l'imputato di reato connesso o il teste».

0/2724/1/2<sup>a</sup> BATTAGLIA, VALENTINO, BUCCIERO, CARUSO, Antonino

GRECO. Il Gruppo Forza Italia ritiene di sottoporre all'attenzione dei colleghi commissari la delicatezza del disegno di legge in esame. Nel corso della discussione avevamo, del resto, espresso molte perplessità in ordine alle minori garanzie che questo provvedimento affida alla difesa. Richiamandomi alle osservazioni già espresse, sulla scorta delle quali sono stati predisposti appositi emendamenti, riteniamo preferibile che vengano esaminati direttamente dall'Assemblea del Senato anziché dalla Commissione nella quale, peraltro, abbiamo rilevato segnali di non consenso.

Saremmo disponibili anche a ritirare quasi tutti gli emendamenti, quelli non determinanti ai fini delle maggiori garanzie per l'imputato, ma sottolineiamo l'importanza che sia l'Assemblea a pronunciarsi su emendamenti quali il 2.21, 3.8, 3.1, 6.3, e cioè quelli volti ad assicurare la presenza del difensore dell'imputato o di un suo sostituto nel luogo in cui si svolge l'esame delle persone che collaborano con la giustizia o degli imputati di reato connesso. Riteniamo altresì necessario che venga modificato l'articolo 6 nella parte in cui collega il termine di efficacia di questo disegno di legge all'articolo 41-bis.

Per tali motivi ritiriamo il consenso alla sede deliberante sottoponendo la proposta ai colleghi che vogliono aderire.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere un invito alla riflessione al collega Greco, pur nel rispetto delle decisioni di ciascuno. Il provvedimento di cui stiamo discutendo ha una grande importanza ed è molto atteso. Abbiamo compiuto dei passi molto importanti in questa Commissione approvando alcuni disegni di legge.

Inviterei il collega Greco a non formalizzare la sua richiesta di passaggio alla sede referente. Come sapete, nel momento in cui tale richiesta viene formalizzata non consente altri spazi di riflessione, sempre che sia sorretta dal previsto numero di senatori. Si preclude ogni altro esame della situazione.

Vorrei pregare i colleghi che sono orientati in questa direzione a non bruciarsi la possibilità di capire quali sono le ragioni del dissenso e se ci sono margini per ricomporre in una sintesi unitaria alcune ragioni che sono state rappresentate.

GRECO. Signor Presidente, vorrei replicare a questa sua proposta, che altrimenti resterebbe senza risposta.

Sono sensibile al richiamo alla nostra attenzione sulla importanza che dovrebbe rivestire questo strumento legislativo, in particolar modo nella lotta alle organizzazioni di criminali; lo abbiamo del resto già sot-

tolineato nel corso della discussione, che eravamo disponibili ad un confronto, anche nel momento in cui sono state avanzate alcune perplessità in ordine alle modifiche all'articolo 513 (che secondo alcuni hanno indebolito lo Stato). Abbiamo assicurato che avremmo rivisto nell'insieme i disegni di legge all'esame di questa Commissione per poter serrare le fila.

Quando abbiamo affrontato l'esame di questo disegno di legge ci siamo soffermati su alcuni punti in particolare che costituiscono delle garanzie per gli imputati: dopo aver espresso delle perplessità, abbiamo avviato un confronto informale, anche al di fuori della Commissione, con alcuni colleghi che sembravano orientati ad accogliere due o tre proposte emendative (penso al termine dell'efficacia o alla presenza di un difensore dell'imputato o di un suo sostituto al momento in cui si esaminano le persone che collaborano con la giustizia). Abbiamo ora avuto segnali contrari, probabilmente dovuti alla situazione in cui versa attualmente il Governo.

Vorrei ricordare che non abbiamo alcun obbligo di sorreggere questo Governo: se c'è la crisi non è dovuta certamente a Forza Italia. È questione che riguarda la Sinistra. Questa emergenza nella quale si troverebbe il Governo non ci interessa: non siamo stati certo noi a crearla.

Signor Presidente, sono disposto ad accogliere il suo invito: se vogliamo andare avanti in un confronto, bene, ma con la premessa che laddove non ci fosse l'accordo su questi due o tre emendamenti che proponiamo noi, ribadiremmo la nostra richiesta di passare alla sede referente, per rimettere l'esame all'Aula, sede nella quale c'è una maggiore, più allargata attenzione. Non è detto che in quella sede non possano trovare accoglimento quegli emendamenti che invece in questa sede sembrano essere destinati a non essere accolti.

CIRAMI. Signor Presidente, sono firmatario di alcuni emendamenti e mi rendo conto che *l'impasse* procedurale è causato anche dalla mancanza del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente su due emendamenti che comportano maggiori spese, l'emendamento 2.19 e l'emendamento 3.5. Mi dissocio comunque dalla proposta di passaggio alla sede referente.

Se il Governo accettasse l'onere di provvedere alle maggiori spese cui sarebbe sottoposta la difesa dell'imputato per far fronte alle videoconferenze, da parte mia sarei per ritirare l'emendamento 2.19 e trasformarlo in ordine del giorno. Chiedo in sostanza al Governo di farsi carico delle maggiori spese che l'imputato meno abbiente non può sostenere. Del resto l'Erario, attraverso le videoconferenze, risparmierebbe le spese per la traduzione degli imputati.

Non capisco quali difficoltà ci siano per raccogliere questo indirizzo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non ha difficoltà ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

CIRAMI. E vorrei anch'io avere la possibilità di discutere gli altri emendamenti, per segnalare alla Commissione quali sono le mie perplessità.

PRESIDENTE. Effettivamente il problema da lei sollevato, senatore Cirami, circa la copertura delle maggiori spese previste da quei due emendamenti e quindi la mancanza del parere da parte della 5<sup>a</sup> Commissione rappresenta un ulteriore impedimento.

SALVATO. Signor Presidente, ritorna in questa Commissione una questione molto delicata su cui mi sono permessa di richiamare l'attenzione del Presidente del Senato: l'uso della sede deliberante. Una discussione che trovo per alcuni versi sconcertante.

La sede deliberante dovrebbe rispondere innanzitutto all'esigenza di dare rapidità ai lavori del Parlamento, mentre non risponde all'esigenza di dare trasparenza al dibattito, di mantenere un rapporto tra cittadini ed istituzioni e di consentire a tutti i senatori, anche quelli non componenti la Commissione, di potersi formare un'opinione e di decidere nel merito delle questioni. Soprattutto, la sede deliberante non risponde all'esigenza di un approfondimento, di un coinvolgimento dell'intero Senato sulle questioni più delicate.

In questa Commissione più volte è stato affrontato questo tema e a mio avviso poco convincenti sono state le soluzioni adottate.

Altrettanto poco convincenti trovo però alcune argomentazioni che sono state oggi qui usate: i colleghi mi scuseranno, ma il fatto di dire che c'è o no il consenso alla sede deliberante se vengono accolti o meno alcuni emendamenti, mi sembra davvero non condivisibile (anche se consentito dal Regolamento).

Soprattutto su temi delicati, quale quello di cui stiamo discutendo, la scelta deve essere fatta a monte, alla luce di quelle questioni che ho enunciato.

Per questo motivo non do il mio consenso alla proposta di passaggio in sede referente.

Mi auguro che la Commissione possa discutere nel merito gli emendamenti.

Su questo disegno di legge alla fine esprimerò un voto favorevole, anche se con qualche perplessità. Qui è stato sollevato un grande problema, quello delle garanzie, soprattutto per gli imputati che si trovano ad affrontare un processo in condizioni economiche tali da non poter reggere queste nuove forme di processo in modo paritario con gli altri. È il grandissimo problema del gratuito patrocinio. Anche in sede di Commissione Bicamerale ne discuteremo: quando si parla di parità tra accusa e difesa c'è anche un problema di parità concreta e sostanziale tra cittadini che si trovano dinanzi alla legge e che devono essere garantiti nel diritto alla difesa.

Crede che sia una questione che si possa affrontare anche *a latere* di questo disegno di legge all'interno del quale il rischio esiste. Nonostante ciò non ritengo giustificati e soprattutto non posso condividere metodi secondo i quali ci si esprime in un modo o

nell'altro a seconda che venga accolto o meno questo o quell'emendamento.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'uso della sede deliberante ho rappresentato più volte alla Presidenza del Senato in termini negativi il fatto che la Commissione giustizia sia quella con il più elevato numero di assegnazioni di disegni di legge in sede deliberante. Reputo negativo anche io il fatto che l'Assemblea del Senato si occupi raramente di giustizia. Eppure i temi della giustizia sono di grande rilievo ed anche molto «partecipati» dal punto di vista dell'opinione pubblica, per cui mi sembra improprio che non vengano riservati loro spazi di discussione adeguati. Ciò a prescindere da alcune considerazioni sul funzionamento della Commissione che finisce per essere costretta a lavorare due volte sugli stessi argomenti.

Condividendo dunque la prima parte delle osservazioni della senatrice Salvato, ho rappresentato, come ho già detto, tali riserve ma sarebbe opportuno che tutti i Gruppi si esprimessero in tal senso nella sede in cui vengono affidate le deliberanti e cioè la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

PREIONI. Rifacendomi alla richiesta del senatore Greco, senza entrare nel merito del disegno di legge in esame e quindi della materia in oggetto, per una questione di principio aderisco alla proposta del senatore Greco e altrettanto credo di poter dire a nome del collega del mio Gruppo. Ritengo infatti che l'attività legislativa debba essere svolta normalmente dall'Assemblea del Senato perchè è in quella sede che si manifesta la volontà legislativa popolare. Il ricorso alla sede deliberante in Commissione deve avere carattere di estrema necessità ed essere limitato alle questioni che non comportano particolari problemi di conoscenza della materia o di necessità di discussione a livello nazionale, all'esame di quei disegni di legge con ambiti ed effetti limitati, il cui esame sarebbe di peso per l'attività dell'Assemblea. Nel caso in cui invece gli argomenti comportino una lunga istruzione o si ravvisi la non unanimità di consensi nella sede ristretta della Commissione, il provvedimento dovrebbe essere rimesso automaticamente all'Assemblea in quanto manca il presupposto per poterne discutere e decidere definitivamente nella veste di legislatore finale della Commissione di merito.

Per tali motivazioni di carattere procedurale e di principio, aderisco alla richiesta del senatore Greco, pur essendomi indifferente il contenuto del provvedimento sul quale non mi schiero nè a favore nè contro.

PRESIDENTE. Mi sembra che il dibattito si stia svolgendo nel tentativo di giungere ad un risultato, ma in realtà la richiesta non è stata ancora formalizzata.

GRECO. La mia è una proposta di ritiro del consenso alla sede deliberante. Colgo l'occasione per fare una puntualizzazione su quanto affermato dalla senatrice Salvato relativamente al fatto che è sembrato che la mia proposta fosse collegata all'approvazione degli emendamenti che ho

citato. Ma ho fatto una premessa: si tratta di un disegno di legge delicato sul quale abbiamo espresso molte perplessità nel corso della discussione ed avevamo annunciato la presentazione di molti emendamenti richiamando la necessità di portarli all'attenzione dell'Aula, indipendentemente dalla loro approvazione. Ciò pertanto coincide con quanto affermato dalla senatrice Salvato sulle necessità di trasparenza. Sottolineo la delicatezza della materia ed anzi la mia posizione personale, a differenza di altri colleghi che hanno presentato emendamenti, è molto più dura poichè mi sembra che questo disegno di legge rappresenti un affossamento delle garanzie per l'imputato. Proprio perciò ho espresso critiche al Ministro perchè si tratta di un'altra prova del modo in cui il Governo sta procedendo e cioè con una legislazione di emergenza e del doppio binario. Ancora una volta, laddove ci vogliono maggiori garanzie, e cioè per i delitti di criminalità organizzata, si diminuiscono, anzichè rafforzare, le garanzie della difesa.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dovrebbe dirlo anche ai suoi colleghi della Camera che hanno approvato il provvedimento.

GRECO. Ci saranno state altre motivazioni. Può darsi che siano stati soggetti a condizionamenti.

CIRAMI. Ribadisco che mi dissocio totalmente dalla proposta. Sono disponibile a ritirare l'emendamento 2.19 per dar modo alla Commissione di proseguire.

PRESIDENTE. Ho rivolto al senatore Greco un cortese invito a rimeditare sulla proposta. Vorrei capire chiaramente se ci sono margini di mediazione: infatti, poichè la sessione di bilancio è slittata, ci sarebbe il tempo per affrontare la questione.

GRECO. Ho accolto il suo invito, ma vorrei che si pronunziassero anche i colleghi esprimendo il loro orientamento sugli emendamenti che prima ho richiamato. Se ci sono le condizioni per far slittare la discussione del provvedimento, mi riservo di formalizzare la richiesta in altra occasione.

PREIONI. Stiamo discutendo di una proposta che è stata presentata formalmente dal senatore Greco di ritirare il consenso alla sede deliberante e di rimettere all'Aula il disegno di legge. Su di essa io e il collega del mio Gruppo abbiamo espresso l'accordo con una precisa dichiarazione di adesione.

Se viene richiesto in questa sede il deferimento dell'esame del disegno di legge all'Assemblea, una volta avanzata tale richiesta non c'è più nulla da togliere o da aggiungere, nel senso che la Presidenza deve solamente verificare se vi è il numero sufficiente di adesioni. Le questioni di merito non c'entrano nulla, l'esame del provvedimento non può avvenire in questa sede: qui dobbiamo solo stabilire se possiamo o non

possiamo procedere con l'esame in sede deliberante di questo disegno di legge. Questo è il punto in discussione e null'altro.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, lei ha perfettamente ragione quando dice che non è questa la sede per discutere del merito del problema; però, non avendo ancora la Presidenza preso contezza delle condizioni per il passaggio dalla sede deliberante alla sede referente (perchè io non ho ancora preso atto del sostegno necessario) e avendo rivolto un invito al senatore Greco, da questi accolto, a non formalizzare per il momento la richiesta di rimessione in Assemblea, io sto in qualche modo consentendo una verifica intorno a questa ipotesi, che attiene al modo di procedere dei nostri lavori.

Quindi, non vi è ancora la presa d'atto della proposta.

VALENTINO. Signor Presidente, io mi rendo conto dell'esigenza di trovare subito una soluzione: il problema delle videoconferenze, e il contesto nel quale tale problema si agita, è un problema grave, che incide sulla fluidità dei processi e incide su una serie di problematiche che riguardano i detenuti, quindi è materia che merita grande attenzione. L'aver scelto a suo tempo la sede deliberante non ci parve soluzione inopportuna. È vero comunque che sono sopravvenute delle esigenze ulteriori che forse, signor Presidente, meritano maggiore approfondimento, perchè da tale approfondimento potrebbe venire fuori quella soluzione che eviti l'obiettivo trauma (non possiamo definirlo diversamente) di un mutato atteggiamento da parte di coloro che in un primo momento avevano preso atto della determinazione del Presidente del Senato di concedere la sede deliberante.

Signor Presidente, proprio perchè si possa riflettere ulteriormente in un contesto meno formale (anche se lei, con grande disponibilità, ha voluto definire informali le conversazioni e gli interventi, peraltro autorevolissimi e apprezzatissimi, che finora ci sono stati) e perchè in contesti più ristretti per così dire, i vari schieramenti si possono interrogare sulle opportunità, io le chiedo di sospendere la seduta, proprio per consentire a tutti noi una rimediazione, una riconsiderazione dei nostri atteggiamenti, nella speranza che ognuno di noi possa dare il miglior contributo ad una soluzione che auspichiamo si traduca in un risultato apprezzabile.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a questo punto il mio intervento sarà molto breve. Vorrei soltanto ricordare che questo disegno di legge è stato approvato alla Camera a larghissima maggioranza con il concorso costruttivo di tutte le parti politiche. Nella discussione generale che si è tenuta la settimana scorsa in Senato tutti coloro che sono intervenuti hanno riconosciuto la necessità e l'urgenza di questa legge.

Sono state manifestate, anche da parte nostra, delle perplessità su singoli aspetti di questo disegno di legge. Il problema che si trova di fronte oggi la Commissione è il bilanciamento tra le correzioni migliorative che potrebbero essere apportate e il rischio che, date anche le

condizioni attuali della legislatura, possa questo disegno di legge non giungere a compimento. Questo mi pare che sia il problema.

Ora, di fronte alla richiesta del Presidente e alla disponibilità del senatore Greco di soprassedere alla formale richiesta di passaggio in sede referente, nonchè di fronte all'invito rivolto dal collega Valentino, io credo che sia saggio effettivamente sospendere questa seduta (la quale, tra l'altro, è giunta quasi alla sua scadenza naturale perchè alle 16 siamo impegnati nella Commissione bicamerale per le riforme costituzionali) e affrontare l'argomento martedì prossimo.

Io mi auguro che in questi giorni possa esservi da parte di tutti (quindi anche da parte mia) una rimediazione su questo problema che ci induca a scegliere la strada più conveniente secondo certi indirizzi che tutti qui concordemente abbiamo manifestato. Quindi, forse questi ulteriori giorni di riflessione potrebbero esserci utili.

MILIO. Signor Presidente, io mi sento davvero in imbarazzo allorchè sento appelli all'unanimità che l'altra Camera «ha regalato» per portare a conclusione questa normativa e che metterebbero in rilievo, se così fosse, l'inutilità della seconda lettura in questa Camera, che io invece ritengo perfettamente doverosa e necessaria.

Ho sentito ripetere più di una volta (e lo dico più da cittadino che da parlamentare) l'invito a varare intanto la legge per poi apportare i correttivi e i miglioramenti: si tratta di una posizione compromissoria, io dico, dal mio punto di vista, e ne è l'esempio la legge n. 234 del 16 luglio 1997, nella parte di cui io denunciavo la incostituzionalità. Mi fu detto che non era incostituzionale: però, che io sappia, sono state presentate ben quattro proposte di legge per sanare quella palesissima incostituzionalità. La medesima cosa ho sentito per quanto riguarda l'esame del disegno di legge di modifica all'articolo 513 del codice di procedura penale, laddove si diceva che si doveva fare presto, che non si doveva riconoscere la possibilità alle parti (mi riferisco al primo comma) di chiedere l'incidente probatorio ma si doveva dare il contentino ai pubblici ministeri, mentre l'altra Camera correttamente poi ha sanato la scorrettezza tecnica che noi avevamo compiuto.

Entrando nel merito di questo disegno di legge che non condivido, dovrei essere ancora più drastico nei giudizi e dire che vi sono due alternative, signor Presidente e colleghi. La prima è che siamo tutti certi che questa legge è destinata a non funzionare, in quanto, per quei processi per i quali è facilmente prevedibile (l'esperienza di tutti i giorni ce lo insegna) che la loro durata sarà di anni, mi chiedo quale presidio tecnico, seppure all'avanguardia e anche oltre l'avanguardia, potrà garantire la richiesta di uno o più imputati di essere collegati udienza per udienza in maniera tale da realizzare, se non la presenza fisica, quanto meno la presenza virtuale, con aggravio di spese per anni.

La seconda alternativa (*tertium non datur*) è che si vuole definitivamente sopprimere il diritto di difesa in questo paese, ferma restando la necessità davvero inderogabile di combattere la criminalità organizzata e la mafia, ma di combatterla restando in trincea e non attraverso i sistemi virtuali e attraverso le videoconferenze.



Poichè non voglio approfittare della pazienza di nessuno, interrompo il mio intervento e, al fine di evitare anche problemi di riflessione sulle diverse questioni perchè potremmo, le nostre riflessioni di fine settimana, per quanto mi riguarda, dedicarle ad altri argomenti, non esprimo riserve in ordine alla volontà di passare alla sede referente. Personalmente ritiro l'adesione alla deliberante sin da ora.

ROSSI. Signor Presidente, c'è stata una chiara richiesta di passaggio in sede referente e sono state chiare anche le adesioni espresse. Non si può sospendere la riunione vanificando questa richiesta: si deve necessariamente verificare se sussistono i termini per passare alla sede referente.

GRECO. Signor Presidente, un'ultima precisazione: laddove il Presidente dovesse verificare che c'è già il numero di adesioni per il passaggio in sede referente (proposta che ho già motivato), ci sarà sempre una strada per riprendere l'esame in sede deliberante.

PRESIDENTE. No, senatore Greco.

GRECO. Sì, lo abbiamo fatto altre volte. In ogni caso raccomando a lei altre strategie da seguire, quelle stesse che avevo in precedenza indicato.

PRESIDENTE. Senatore Greco, imboccata la strada della verifica del sostegno alla sua proposta, interviene l'automatica «ghigliottina» della discussione. Ecco perchè prima di questa verifica, essendosi nel frattempo sovrapposta una richiesta di sospensione e trovandoci ormai a ridosso dell'orario di convocazione della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, le chiedevo se lei ritenesse di poter dare la precedenza alla proposta avanzata dal senatore Valentino.

GRECO. Ribadisco che c'è la possibilità di ritornare in sede deliberante, una volta passati in sede referente. Mantengo la mia richiesta. Peraltro quell'invito che lei adesso sta avanzando lo avevo già rivolto a suo tempo ai colleghi della Sinistra e mi è stato risposto che se avessimo voluto ritirare il consenso alla deliberante lo avremmo dovuto fare oggi ed io l'ho fatto.

PRESIDENTE. Senatore Greco, lei è il *dominus* della proposta; deve però aver chiaro che la proposta una volta presentata va sostenuta. È inutile parlare di altri sistemi: una volta passati in sede referente, non avremo più alcuna possibilità di tornare in sede deliberante.

GRECO. Credo che per correttezza anche nei confronti dei colleghi che hanno espresso approvazione rispetto alla proposta che ho avanzato la si debba verificare.

In ogni caso dovrebbe anche verificare qual è l'orientamento dei colleghi che hanno già espresso la loro adesione alla mia proposta.

PRESIDENTE. Se dovessi condurre questa verifica automaticamente ne dovrei trarre le conseguenze e questo farò nel momento in cui confermerà la sua decisione di chiedere il passaggio in sede referente.

GRECO. La invito ad effettuare la verifica.

PRESIDENTE. Prendo atto che è appoggiata dal prescritto *quorum* la richiesta che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.

Avverto che, conseguentemente, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

*I lavori terminano alle ore 16,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DO<sup>T</sup>T. VINCENZO FONTI



